



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N. 10/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVO RALLENTATORE DI VELOCITA' TIPO DOSSO ARTIFICIALE IN VIA ANDEZENO IN PROSSIMITA' DEL N. CIVICO 16

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

PRESO ATTO della segnalazione fatta da diversi cittadini Montaldesi circa la forte velocità tenuta dai veicoli, che percorrono il tratto asfaltato di Via Andezeno;

DATO ATTO che lungo la Via Andezeno si sviluppa la parte principale dell'accesso ai sentieri e percorsi collinari che conducono ai punti panoramici ed artistico/culturali presenti sul territorio Montaldese quali la Chiesa Cimiteriale (Chiesa romanica di antica costruzione luogo di nascita della comunità Montaldese da poco restaurata), la panchina gigante (punto panoramico di notevole attrazione turistica), quercia del barbarossa (albero monumentale sottoposto a vincoli monumentali), passeggiate e percorsi turistici a forte affluenza di visitatori, ecc...

RITENUTO, a maggiore tutela della sicurezza stradale in particolare modo per i tantissimi pedoni che percorrono giornalmente la Via Andezeno oltre che i residenti, di accogliere le segnalazioni pervenute e contestualmente di procedere all'installazione, nella strada in questione, di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi Artificiali, allo scopo di maggiormente evidenziare il potenziale pericolo;

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 179 comma 4° del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), sulle strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 KM/h si possono installare dossi artificiali evidenziati mediante zebrastrade gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte e che il medesimo articolo al comma 5° stabilisce che gli stessi dossi possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc. e che ne è vietato l'impiego nelle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli che normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di primo intervento;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la sicurezza urbana e tutti i escursionisti turistici che costantemente visitano ed apprezzano il paesaggio e tutto il territorio Comunale;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità o comunque disagi ai fruitori della strada e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

DATO ATTO che il tratto di strada in oggetto ricade in centro paese in zona residenziale ed unico accesso al Cimitero Comunale;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto necessario di procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi Artificiali in Via Andezeno in prossimità del n. civico 16, al fine di limitare la velocità mantenuta dai veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTO l'Articolo 8 – comma 3° – della Legge 07.08.1990, n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base al Decreto Sindacale n° 4 del 25.05.2021 adottato ai sensi dell'Articolo 109 – comma 2° – del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

1. L'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in tutta Via Andezeno;
2. L'installazione, di un dispositivo rallentatore di velocità del tipo dosso come da specifiche indicate dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, delle dimensioni previste per il limite di velocità di 30 Km/h, in Via Andezeno in prossimità del n. civico 16.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
4. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

DISPONE

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica stradale prevista.

DEMANDA

In assenza di personale con compiti di Polizia Locale agli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Che gli eventuali danni provocati dall'inosservanza del presente provvedimento saranno posti totalmente a carico del trasgressore.

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO
GAJOTTI Sergio

